

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2216 del 24/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di ZOCCA (MO), via FONTANEDA n. 3060, richiesta dalla ditta AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di allevamento bovini da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA Rif. SUAP n. AUA 01/2025 Prat. Sinadoc n. 27348/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2347 del 24/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventiquattro APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di ZOCCA (MO), via FONTANEDA n. 3060, richiesta dalla ditta AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA per l'attività di allevamento bovini da latte, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Rif. SUAP n. AUA 01/2025**

**Prat. Sinadoc n. 27348/2025**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zocca in data 06/08/2025 (protocollo SUAP n. 11527) e acquisita da ARPAE con prot. n. 150375 del 25/08/2025 dalla ditta **AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA. 02755900368), con sede legale in v. Corneta n. 1690 a Zocca (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento bovini da latte svolta presso lo stabilimento ubicato in **via FONTANEDA n. 3060**, Comune di **ZOCCA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

AUA - pagina 1 di 5

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

#### Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
  - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
  - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

#### Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell’AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 155581 del 02/09/2025 e con prot. n. 189126 del 24/10/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti rispettivamente con protocollo Arpae n. 182282 del 15/10/2025 e con prot. n. 209440 del 25/11/2025, consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 215005 del 03/12/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell’AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, AUSL;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 2479 del 08/01/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 25949 del 10/02/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- comunicazione del Comune di Zocca in merito alla conformità urbanistica, protocollo n. 278 del 09/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 3431 del 09/01/2026;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 218771 del 10/12/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere relativo agli scarichi idrici resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Zocca, con protocollo n. 29004 del 16/02/2026;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA** (P.IVA 02755900368) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **ZOCCA (MO) via FONTANEDA n. 3060**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Zocca

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";
  - Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";
  - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
  - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Zocca (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. di DARE ATTO inoltre che:
  - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di RENDERE NOTO che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale

di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per la Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri  
L'incaricata di Funzione  
Dott.ssa Marzia Conventi

Pratica Sinadoc n. 27348/25

**ALLEGATO A3**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in suolo, di acque reflue domestiche**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
COMUNE DI ZOCCA**

## **PARTE DESCRITTIVA**

La ditta AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA presso lo stabilimento ubicato in Via Fontaneda n. 3060, a Zocca (MO), svolge attività di allevamento bovini da latte.

Vengono generate esclusivamente acque reflue classificabili come domestiche, stante i servizi igienici a disposizione degli operatori della stalla.

All'attività si ritiene attribuibile max 2 abitanti equivalenti.

Pertanto, l'impianto di depurazione è composto da:

- fossa Imhoff per 2 A.E.;
- sistema di sub-irrigazione, la cui lunghezza del braccio disperdente è pari a ml. 15 (terreno di tipo limo-argilloso).

Le acque reflue derivanti dai servizi igienici annessi all'attività di allevamento bovini da latte in argomento, afferenti in suolo, sono classificate come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

## **ISTRUTTORIA**

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue domestiche in suolo:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, protocollo n. 29004 del 16/02/26, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Premesso che nella documentazione inoltrata viene dichiarato quanto segue:

*-Le acque reflue scaricate sono esclusivamente di natura domestica da metabolismo umano, derivanti dal servizio igienico ad uso del personale addetto alla stalla per l'allevamento di bovini da latte.*

*-I reflui prodotti nella zona di stazionamento e dalle operazioni pulizia e lavaggio della sala mungitura, sono convogliate assieme agli effluenti zootecnici nelle apposite strutture di stoccaggio aziendali; come effettivamente indicato nel Quadro 7 della Comunicazione di Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n° 40641 del 04/08/2025 presentata dall'Azienda.*

*-Nello stabilimento vengono impiegati due e a volte tre addetti, pertanto il carico inquinante dello scarico di acque reflue domestiche è equiparabile ad un massimo due abitanti equivalenti (A.E.).*

*-Lo scarico di acque reflue domestiche verrà smaltito nel terreno di proprietà tramite impianto di sub-irrigazione avente una condotta disperdente con lunghezza di 15, adeguatamente dimensionata in relazione agli abitanti equivalenti serviti e alle caratteristiche di permeabilità del terreno in cui è posizionata.*

*-A monte della sub-irrigazione, le acque reflue domestiche sono sottoposte a trattamento primario tramite fossa Imhoff adeguatamente dimensionata.*

Considerato che:

*-L'impianto di sub-irrigazione viene posizionato in un terreno che dalla cartografia del PTCP risulta essere al di fuori delle zone di possibile alimentazione delle sorgenti.*

*-La limitata consistenza dello scarico, dichiarata pari a 2 A.E., risulta equiparabile a quella prodotta dalla tipologia di insediamenti definiti come edifici residenziali mono bi-familiari.*

Fatte salve le preventive verifiche svolte dai competenti Enti relativamente ai seguenti aspetti:

*-rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e veterinarie;*

*-concessione per occupazione di aree pertinenti al demanio idrico;*

**per quanto di competenza dello scrivente Servizio Territoriale si ritiene idoneo l'impianto di scarico delle acque reflue in progetto [da realizzare e gestire nel rispetto di condizioni e prescrizioni].**

CONSIDERATO che il Comune di Zocca, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN SUOLO, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta AZ. AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA, per l'insediamento localizzato in Via Fontaneda n. 3060, Comune di Zocca (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in suolo**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "Prot\_10-02-2026\_00025949\_E - File primario - INTEGRlaboratounico-AUA" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento:

1. i reflui scaricati devono essere di natura esclusivamente domestica derivanti dal metabolismo umano;
2. l'impianto di sub-irrigazione in progetto deve possedere le caratteristiche costruttive previste dalla D.G.R. 09/06/03 n.1053 che rimanda alle disposizioni indicate dall'Allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977;
3. lo scarico deve avvenire su di un terreno di proprietà, caratterizzato da un adeguato grado di permeabilità, posto al di fuori delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e non soggetto a processi erosivi o movimenti franosi;
4. Il funzionamento della condotta disperdente della sub-irrigazione deve essere valutato tramite prove di percolazione e il suo sviluppo in metri lineari, calcolato in funzione della natura del terreno e degli abitanti serviti, va aumentato qualora si verificassero problemi tali da causare il non corretto smaltimento dei reflui di scarico;
5. per l'esercizio si deve controllare che non vi sia intasamento all'interno della trincea di sub-irrigazione in modo da impedire fenomeni di impaludamento e ristagno dei reflui;
6. in testa alla condotta disperdente deve essere presente il pozzetto dotato di sifone di cacciata che consente di distribuire uniformemente il liquame lungo tutto il tratto della condotta, agevolando

l'ossigenazione e l'assorbimento da parte del terreno;

7. la condotta disperdente deve essere posizionata ad almeno 30 metri di distanza da qualunque tubazione, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile; inoltre deve essere lontana da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno;
8. il sistema di depurazione primario, costituito da fossa Imhoff, deve essere opportunamente dimensionato in relazione alla consistenza dello scarico di acque reflue trattate;
9. il responsabile/titolare dello scarico deve provvedere, tramite Ditta di autospurgo autorizzata, alla periodica pulizia della fossa Imhoff. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata ed esibita su richiesta degli enti incaricati al controllo;
10. le acque meteoriche/pluviali non possono recapitare nell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque reflue ma vanno raccolte per l'eventuale riutilizzo e/o scaricate separatamente;
11. qualsiasi variazione significativa riguardante i sistemi di trattamento e scarico e/o delle caratteristiche quali/quantitative dei reflui prodotti deve essere oggetto di domanda di modifica dell'autorizzazione;
12. il sistema di scarico e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot\_10-02-2026\_00025949\_E - File primario -  
INTEGRelaboratounico-AUA - rif. prot. Arpae n. 25949 del 10/02/26**

Pratica Sinadoc 27348/2025

**ALLEGATO B**

**Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:**

**ARPAE**

## **PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **AZ AGR VALLE DEI FLLI MASINI**, presso l'insediamento sito in **via FONTANEDA n. 3060 a ZOCCA (MO)**, svolge l'attività di allevamento di bovini da latte con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA);

## **ISTRUTTORIA**

VISTA la "Scheda Informativa Generale Inquinamento Atmosferico" inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 40641 di modifica n. 5, protocollo n. PG/140840/2025 del 04/08/2025 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti palabili e non palabili prodotti, tenuto conto anche delle strutture di stoccaggio situate presso l'indirizzo di via Corneta 1690 a Monteombraro del comune di Zocca e a disposizione dell'allevamento;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale

(SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
ARPAE**

**PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **AZ AGR. VALLE DEI F.LLI MASINI SOCIETA' AGRICOLA**, presso lo stabilimento sito in **via FONTANEDA n. 3060 a ZOCCA (MO)**, svolge l'attività di allevamento di bovini da latte con produzione di latte destinato prevalentemente alla trasformazione in Parmigiano Reggiano DOP.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

**1-EMISSIONI DIFFUSE**

<b>Tabella 1</b>				
<b>Consistenza, stabulazioni e migliori tecniche disponibili presenti nell'allevamento bovino</b>				
<i>Categoria</i>	<i>Tipologia stabulativa</i>	<i>Dettaglio stabulazione</i>	<i>Capi effettivi (n.)</i>	<i>Tecnica prevista dalla DGR 968/2012</i>
Vacche da latte in produzione	libera con cuccetta	con paglia	296	Rimozione frequente del liquame/letiera dalle corsie di servizio e di alimentazione
Rimonta vacche da latte	libera	su fessurato	134	Rimozione frequente del liquame/letiera dalle corsie di servizio e di alimentazione
Vitelli in svezzamento (0-6 mesi)	zona svezzamento	con lettiera	67	Impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
<b>Totale</b>			<b>497</b>	

<b>Tabella 2</b>		
<b>Stoccaggi per gli effluenti zootecnici</b>		
<b>Stoccaggi per effluenti non palabili (liquami)</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Capacità m<sup>3</sup></i>	<i>Descrizione di eventuali misure di contenimento delle emissioni diffuse presenti</i>
Vasca in cemento scoperta	1.884	Rapporto Superficie/Volume <0,2
Vasca in cemento scoperta	1.055	Rapporto Superficie/Volume <0,2
Pozzo nero	32	Copertura rigida
Pozzo nero	104	Copertura rigida
Pozzo nero	145	Copertura rigida
<i>Totale</i>	<i>3.220</i>	
<b>Stoccaggi per effluenti palabili (letami, separato solido)</b>		
<i>Descrizione</i>	<i>Capacità m<sup>3</sup></i>	
Platea scoperta	278	
Platea scoperta	992	
Platea scoperta	1.496	
Platea scoperta	500	
<i>Totale</i>	<i>3.266</i>	

<b>Tabella 3</b>	
<b>Distribuzione degli effluenti</b>	
<i>Descrizione della tecnica di distribuzione</i>	<i>Percentuale di applicazione della tecnica</i>
Liquami - distribuzione a bande (a raso in strisce)	100%
Palabili - incorporazione entro 24 ore	100%

## **2-EMISSIONI CONVOGLIATE**

Presso l'allevamento non sono presenti emissioni convogliate fatta eccezione per la caldaia alimentata a legna con potenza < 28kW

## **ISTRUTTORIA E PARERI**

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- comunicazione del Comune di Zocca in merito alla conformità urbanistica, protocollo n. 278 del 09/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 3431 del 09/01/2026;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 218771 del 10/12/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

### **1. Requisiti in materia di gestione**

#### **1.1 Formazione del personale**

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

#### **1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti**

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

#### **1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento**

La distribuzione degli effluenti di allevamento dovrà avvenire conformemente a quanto disposto dall'art.18 del Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2.

### **2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico**

#### **2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato**

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

#### **2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione**

Il gestore deve assicurare che:

A. Il trasferimento dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria. Il carico silos può essere effettuato esclusivamente con sistemi meccanici a caduta, escludendo sistemi di carico pneumatico.

B. I mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

#### **2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione**

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

##### **2.3.2 Tecniche specifiche per l'allevamento di bovini**

Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.

Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

#### **2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio**

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

### **3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio**

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

### **4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente**

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova Domanda di Aggiornamento dell'AUA (art. 6 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59). Devono essere rispettate, in particolare, le condizioni dichiarate nelle Comunicazioni ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

#### **Documenti di riferimento:**

- **planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n.150375 del 25/08/2025, MAPPAA3numerata.pdf)**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**